

BGer 1A.185/2002 vom 24. September 2002

Bundesgericht, 2002-09-24, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_1A.185_2002

FR: TF 1A.185/2002 du 24 septembre 2002

IT: TF 1A.185/2002 del 24 settembre 2002

Regeste

Assistenza giudiziaria e estradizione

Erwägungen

E. 1

Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei ricorsi sottopostigli (DTF 128 I 46 consid. 1a, 127 II 198 consid. 2).

E. 1.1

I ricorrenti rilevano che la decisione impugnata, del 29 luglio 2002, è pervenuta loro il giorno successivo sicché il termine di ricorso di trenta giorni, interrotto a loro dire dalle ferie giudiziarie estive, sarebbe rispettato, il gravame essendo stato presentato il lunedì 16 settembre 2002. L'assunto non regge.

E. 1.2

L'art. 12 cpv. 2 della legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale, del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1), introdotto con la novella del 4 ottobre 1996, in vigore dal 1° febbraio 1997, precisa che le disposizioni cantonali e federali sulla sospensione dei termini non sono applicabili. Ne consegue che l' art. 34 cpv. 1 OG , secondo cui i termini non decorrono, tra l'altro, dal 15 luglio al 15 agosto incluso, non è applicabile in questa materia (sentenza inedita del 2 febbraio 2000 in re M., consid. 1a, causa 1A.16/2000; DTF 109 Ib 174 consid. 1b; FF 1995 III 17; Robert Zimmermann, *La coopération judiciaire internationale en matière pénale*, Berna 1999, n. 316 pag. 241 seg.). La prassi per cui, nell'ambito dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale, il termine di trenta giorni per inoltrare un ricorso di diritto amministrativo non è sospeso dalle ferie giudiziarie (art. 34 OG) sussisteva peraltro già in applicazione del previgente art. 25 cpv. 5 AIMP (sentenza inedita del 4 marzo 1993 in re S., apparsa in Rep 1993 147).

E. 2

La tassa di giustizia di fr. 1000.-- è posta a carico dei ricorrenti in solido.

E. 3

Comunicazione al patrocinatore dei ricorrenti e all'Ufficio federale di giustizia, Divisione assistenza giudiziaria internazionale in materia penale (B 71 445 /08 BOG). Losanna, 24 settembre 2002 In nome della I Corte di diritto pubblico del Tribunale federale svizzero Il presidente: Il cancelliere:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.